



# COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 9

DEL 20-04-23

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2023 E DETERMINAZIONE DEL NUMERO RATE E SCADENZE VERSAMENTO.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **venti** del mese di **aprile**, alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.  
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

LISI LUCA	P	CECCOTTI MARIANGELA	P
OTTAVI MATTEO	P	SASSETTI PATRIZIA	P
PRETELLI LUCA	P	FERRI MATTEO	P
MARCHETTI ANTONELLA	P	REMEDIA FRANCESCA	P
TASSI MIRKO	P	ZANCHETTI DIEGO	P
GASPARINI SIMONE	P	CIPICCHIA MATTIA	P
SERAFINI ALESSANDRA	P		

Assegnati n. **13** In carica n. **13** Assenti n. **0** Presenti n. **13**

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale

Sig. Dott. Tinti Paolo

Assume la presidenza il Sig. LISI LUCA

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

OTTAVI MATTEO

FERRI MATTEO

REMEDIA FRANCESCA

## Su proposta del Responsabile del Servizio

### RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

### RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, avente ad oggetto: “semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della dell'ente coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni territorialmente competente”;
- n. 2 del 27/03/2020, avente ad oggetto: “chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 443/2019/r/(MTR) integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 363/2021//R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 2/DRIF/2021 del 4/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione - n. 363/2021//R/RIF del 03/08/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

CONSIDERATO che:

- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- la tariffa, in definitiva, ripartisce i costi indicati nel Piano Finanziario tra i due insiemi di utenti domestici e non domestici, per determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili numero degli occupanti, superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni ai sensi dell'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), come previsto dal metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio MTR-2 definito da ARERA, considerando anche componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

PRECISATO che i costi inseriti nel Piano finanziario tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario redatta da ATA Rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 24 del 27/05/2022 con la quale si è preso atto del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023 validato con determinazione n. 9 da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito n. 1 di Pesaro e Urbino del 13/05/2022 e trasmesso all'Ente in data 18/05/2022 ns prot. 4198 da cui risulta quanto segue:

Entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	308.464,00
Entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	319.150,00
<b>Totale PEF 2023</b>	<b>627.613,00</b>

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 248/07;
- le entrate derivanti dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori eventuali partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

RITENUTO pertanto, al fine di definire le tariffe del tributo, di detrarre dal costo totale le Piano finanziario le seguenti voci:

Descrizione Voce	Entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	Entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile
<b>Totale Costi Piano Finanziario</b>	<b>308.464,00</b>	<b>319.150,00</b>
Contributo MIUR	683,00	1.899,00
Entrate da recupero evasione		
Entrate da procedure sanzionatorie		
Costo spazzamento mercato giornaliero		
<b>Totale Entrate tariffarie 2023</b>	<b>307.781,00</b>	<b>317.250,00</b>

DATO ATTO che è volontà del Comune mantenere il riparto percentuale dei costi complessivi del PEF 2022 tra utenze domestiche e non domestiche, nel rispetto dei criteri di ripartizione già approvati nelle annualità precedenti in quanto la suddivisione effettuata è il risultato di una scelta ispirata a criteri di razionalità e di redistribuzione della fiscalità calibrata sulle specificità locali:

Comune di Acqualagna - PEF 2023		
Utenze domestiche	Parte fissa	62,34 %
	Parte variabile	62,34 %
Utenze non domestiche	Parte fissa	37,66 %
	Parte variabile	37,66 %

PRESO ATTO

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti per l'annualità precedente;
- che anche per l'anno 2023 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti

Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle altre componenti da detrarre, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione (allegato A), il quale costituisce parte integrante della medesima deliberazione;

EVIDENZIATO che all'articolo 36 comma 4 è indicato "...Nel rispetto delle disposizioni del comma 688 art. 1 legge 147/2013 il Comune stabilisce i termini di scadenza della Tari con apposita delibera Regolamentare", si fissano in n. due rate come di seguito indicate con le seguenti scadenze:

- 04/09/2023 prima rata 50% e rata unica
- 04/12/2023 seconda rata 50%

RICHIAMATI:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 2000 nonché l'art. 1 co. 683 della l. 147/2013, in base ai quali è previsto che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- è stato approvato il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. dl "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che parzialmente modifica il quadro normativo di riferimento come segue:
  - all'art. 3, co. 5-quinquies stabilisce che "a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
  - all'art. 3, co. 5-sexiesdecies, poi dispone che "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;
  - il "Decreto Aiuti", D.L. 17/5/2022 n. 50, ha modificato l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. Milleproroghe precisando che nel caso in cui la scadenza del Bilancio di Previsione sia fissata per una data successiva al 30 aprile anche le delibere tariffarie e i regolamenti TARI possono essere approvati entro tale data;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 in base al quale la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTO l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

PRECISATO CHE il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 sulla proposta di approvazione del bilancio di previsione 2023 – 2025 contestuale alla approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

Tutto ciò premesso;

## **PROPONE**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dare atto che le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 sono state calcolate sull'importo di € 625.031,00 derivante dal PEF validato da ATA rifiuti ambito Territoriale Ottimale 1 di Pesaro e Urbino, decurtate le voci specificate in premessa;
3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 come riportate nell'allegato A alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire i termini di scadenza e il numero delle rate della Tari per l'anno 2023 con la presente delibera, che assume valore regolamentare ai sensi di legge, fissandole in n. tre rate come di seguito indicate con le seguenti scadenze:
  - 04/09/2023 prima rata 50% e rata unica
  - 04/12/2023 seconda rata 50%
5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti specificate in premessa;
6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale

del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” è il Dott. Francesco Lani - Responsabile del Settore Finanziario - e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l'Ufficio Ragioneria.

Il Sindaco illustra la proposta, unitamente al Responsabile del Settore Contabile.

Il Consigliere Gasparini chiede spiegazioni circa la rendicontazione dei costi con il gestore del Servizio e ribadisce che nonostante la raccolta differenziata ci sono stati aumenti.

Il Sindaco risponde dicendo che talvolta la raccolta dai cittadini non viene fatta bene ed il gestore è il più delle volte costretto a ripassare i rifiuti perché non vengono riposti correttamente.

Il Consigliere Tassi consiglia al gestore di sanzionare chi non effettua correttamente la raccolta;

Il Consigliere Gasparini lamenta che le isole ecologiche sono all'abbandono da parte del gestore Marche Multiservizi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di cui sopra

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Tassi, Ceccotti), contrari n. 2 (Gasparini, Sassetti) resi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'assistenza dei nominati scrutatori;

## DELIBERA

DI approvare la suestesa proposta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Tassi, Ceccotti), contrari n. 2 (Gasparini, Sassetti) resi ed accertati nei modi di legge;

## DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

*ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 9 DEL 28-03-2023*

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2023 E DETERMINAZIONE DEL NUMERO RATE E SCADENZE VERSAMENTO.

---

Si esprime parere: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' Tecnica** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 28-03-2023

Il Responsabile del servizio

F.to **LANI FRANCESCO**

 Firmato

Si esprime parere: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' Contabile** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 28-03-2023

Il Responsabile del servizio

F.to **LANI FRANCESCO**

 Firmato



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
LISI LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Tinti Paolo

---

Pubblicazione N. Li

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Il Funzionario designato  
LANI FRANCESCO

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  
ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal .
- è divenuta esecutiva:
  - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4).
  - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3).

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale  
Dott. Tinti Paolo